



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - ANNULLAMENTO
88	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI
Data	AUTONOMA SISTEMAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ISTANZA
02-10-20	PROT. N. 564 DEL 16.01.2017 - RICHIESTA RIMBORSO CAS

N. 949 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO

PREMESSO:

- che il Comune di Cascia è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
- che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative e lo sgombero dalle stesse nell'intero territorio comunale;
- che, a seguito di tali eventi, è stato dichiarato, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;

VISTE

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"* con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.10.2016, recante *"Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.02.2017 recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che"*

hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017" con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori centottanta giorni;

- l'art. 16 *sexies* della Legge 123 del 3 agosto 2017 di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante *"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"* con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 28 febbraio 2018;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017"* con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori centottanta giorni;
- **VISTA** la Legge n. 89 del 24/07/2018, conversione con modifiche del D.L. n.55 del 29/05/2018, recante "Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-*sexies*, comma 2, del

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018";

- **VISTA** la Legge 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 988 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* con la quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2019;
- **VISTO** il Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il *completamento* delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici" il quale, nell'apportare modifiche al D.L. n. 189/2016, ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

VISTI

- il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;
- il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge n. 45 dell'11 aprile 2017;

RICHIAMATE

- l'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016 la quale, all'articolo 3, ha previsto l'assegnazione, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, di un contributo per l'autonoma sistemazione;
- l'O.C.D.P.C. n. 408 del 15 novembre 2016 la quale ha previsto un aumento del contributo per l'autonoma sistemazione per i soggetti aventi diritto;
- le circolari del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 45982 del 9.09.2016 e n. 47707 del 16.09.2016;

TENUTO CONTO

- che l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione è avvenuta in base ad una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- che l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- che tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che *"I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente"*;

VISTA la domanda di Cas prot. n. 564 del 16.01.2017;

RICHIAMATE

- l'**Ordinanza sindacale n. 418 del 06.06.2017** di sgombero dell'immobile indicato nell'istanza di contributo di autonoma sistemazione prot. n. 9971 del 30.08.2018;
- l'**Ordinanza sindacale n. 188 del 17.12.2019** di revoca della sopra indicata ordinanza, notificata all'istante prot. n. 564 del 16.01.2017 in data 05.03.2020;

VISTA la Determinazione n. 40 del 15.06.2020 con la quale è stata disposta la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione per i mesi Marzo e Aprile 2020;

PRESO ATTO che l'istanza prot. n. 564 del 16.01.2017 risulta associata alla Determinazione sopra richiamata con la quale si è provveduto alla liquidazione del Cas;

TENUTO CONTO che il contributo di autonoma sistemazione è dovuto ai soggetti beneficiari fino alla revoca dell'inagibilità dell'immobile indicato nell'istanza di Cas;

CONSIDERATO che l'istante prot. n. 564 del 16.01.2017 non ha comunicato all'Ufficio contributo autonoma sistemazione l'avvenuta notifica dell'Ordinanza sindacale di revoca dell'inagibilità n. 188 del 17.12.2019, come disposto dalla Ordinanza stessa, in quanto beneficiario del contributo;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, all'istante prot. n. 564 del 16.01.2017, è stato erroneamente erogato il contributo di autonoma sistemazione, in quanto non dovuto, per il periodo dal 05.03.2020 al 30.04.2020 per un importo pari a € 1.681,64 (milleseicentottantuno/64);

RITENUTO NECESSARIO per le motivazioni di cui sopra, procedere, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 *novies* della Legge n. 241/90 all'annullamento d'ufficio della Determinazione **n. 40 del 15.06.2020** precedentemente richiamata, limitatamente alla parte in cui si riferisce all'istanza prot. n. 564 del 16.01.2017, e all'importo erogato e indebitamente percepito per il periodo dal 05.04.2020 al 30.04.2020;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il decreto sindacale n. 19 del 31.12.2019 di nomina dell'Architetto Alessandro Marotta quale Responsabile dell'Area Territorio;

DETERMINA

1. **DI ANNULLARE** la Determinazione **n. 40 del 15.06.2020** del Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Cascia a mezzo della quale si è provveduto alla liquidazione del contributo di autonoma sistemazione limitatamente alla parte in cui si riferisce all'istanza prot. n. 564 del 16.01.2017, e all'importo erogato e indebitamente percepito nel periodo dal 05.04.2020 al 30.04.2020;
2. **DI ANNULLARE** il consequenziale atto di liquidazione ammontante ad € 1.681,64 (milleseicentottantuno/64) a mezzo del quale il Comune di Cascia ha erogato all'istante prot. n. 564 del 16.01.2017 la somma oggetto di contributo;
3. **DI RICHIEDERE** all'istante prot. n. 564 del 16.01.2017 la restituzione, in favore del Comune di Cascia, della somma di € 1.681,64 (milleseicentottantuno/64) entro giorni 10 dal ricevimento della comunicazione, preavvisando che, in caso di mancata restituzione, si procederà al recupero forzoso;
4. **DI DARE ATTO** che il capitolo di entrata è 230/6 Emergenza sisma – contributo di autonoma sistemazione – recupero somme erogate ai richiedenti in presenza di requisiti insufficienti;
5. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e nel sito web dell'Ente - sezione trasparenza;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to marotta alessandro

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li, 02-10-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-10-20 al 11-11-20 Registro Albo pretorio n. 1454

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 27-10-20

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
marotta alessandro

Li,